

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Denominazione

1. L'Azienda agraria sperimentale, nel seguito del presente regolamento indicata come "A.A.S.", è struttura dell'Università degli Studi di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A).
2. L'A.A.S. gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università, nonché gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Azienda agraria sperimentale, in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Di3A, persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la sperimentazione agraria;
 - b) favorire l'avvio di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i gruppi di ricerca che operano nel campo agroalimentare;
 - c) garantire l'assistenza, la consulenza e la ricerca, anche per conto delle imprese del sistema agroalimentare;
 - d) promuovere iniziative scientifiche coordinate, anche sperimentali, nel settore agroalimentare;
 - e) favorire gli scambi di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle materie afferenti il suddetto settore, instaurando, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o privati e con le istituzioni sovranazionali che operano sul tema sopraindicato;
 - f) collaborare con gli organi e le strutture scientifiche e di servizio dell'Università di Catania supportando, in una logica di sinergia, lo sviluppo di innovazioni, di prodotto e di processo, nel settore sopraindicato;
 - g) proporre progetti di ricerca nazionali e sovranazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
 - h) contribuire alla formazione degli operatori specializzati in materia agroalimentare, attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento post-laurea e di attività didattiche orientate alla formazione permanente degli operatori del settore;
 - i) organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche condotte, le quali potranno comunque costituire oggetto di specifiche pubblicazioni;
 - j) favorire lo sviluppo di varie forme di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese e delle altre istituzioni pubbliche.
2. Le attività che possono essere svolte nell'A.A.S., in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Di3A, sono le seguenti:

- a) sperimentazione agraria ed assistenza a favore delle strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Catania;
- b) prestazioni di servizi a favore delle strutture dell'Università degli Studi di Catania;
- c) dimostrazioni sperimentali e divulgazione scientifica a favore del sistema scolastico e delle imprese agricole ed agro-industriali, ai fini di promuovere una crescente integrazione fra l'Università e territorio e sviluppare un ruolo di fattoria didattica anche per accrescere la cultura delle nuove generazioni verso il mondo rurale;
- d) sperimentazione, assistenza o ricerca per conto terzi mirate ad istituire sinergie tra università e territorio;
- e) utilizzazione delle risorse aziendali per l'ottenimento di beni agro-zootecnici da destinare alla vendita, onde attivare flussi finanziari in entrata per migliorare i conti economici dell'A.A.S..

Art. 3 – Ubicazione e Sede

1. L'A.A.S. è sita in località Primosole, contrada Reitana, in prossimità della foce del Simeto.
2. L'A.A.S. ha sede legale in Piazza Università, 2 Catania.

Art. 4 - Utenti dell'A.A.S.

1. Sono utenti dell'Azienda agraria sperimentale:
 - a) i docenti del Dipartimento Di3A;
 - b) gli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento Di3A;
 - c) gli assegnisti, dottorandi, borsisti e contrattisti assegnati al Dipartimento Di3A;
 - d) chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca, previa richiesta motivata indirizzata al presidente dell'A.A.S..
2. Gli utenti di cui alla lett. d) provvederanno al pagamento preventivo dei servizi messi a disposizione dalla A.A.S., secondo quanto previsto dall'apposito tariffario, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Personale

L'A.A.S. si avvale del personale tecnico-amministrativo e di ricerca e della manodopera avventizia reclutata e/o specificamente assegnata dalla direzione generale di Ateneo.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.A.S. è composto dai seguenti beni mobili ed immobili:
 - a) terreni, fabbricati e opere di miglioramento fondiario incluse le serre e le coltivazioni arboree permanenti;
 - b) macchine ed attrezzature;
 - c) bestiame;
 - d) scorte di magazzino;
 - e) mezzi di trasporto.
2. Il patrimonio dell'A.A.S. appartiene all'Università degli Studi di Catania e viene registrato nell'inventario dell'azienda ed in quello dell'Ateneo, in base alle modalità previste dai regolamenti.
3. Le trasformazioni del patrimonio immobiliare proposte dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento Di3A, devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Organi dell'Azienda agraria sperimentale

1. Sono organi dell'A.A.S.:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;

- c) il Consiglio di gestione.

Art. 8 - Presidente

1. Il presidente è il rettore o un suo delegato.
2. Il presidente:
 - a) rappresenta l'A.A.S. presso gli organismi esterni all'Ateneo;
 - b) esercita, in accordo con il Consiglio di gestione, funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche dell'Azienda;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di gestione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle delibere;
 - d) sottopone il programma annuale di attività dell'A.A.S., predisposto dal direttore, al Consiglio di gestione;
 - e) coordina le attività istituzionali deliberate dagli organi competenti e ne ha la responsabilità di indirizzo;
 - f) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti ritenuti indispensabili, chiedendone la ratifica entro breve termine al Consiglio di gestione.

Art. 9 - Direttore

1. Il direttore è, di norma, un dipendente dell'Università degli Studi di Catania, con qualifica non inferiore alla categoria EP, nominato dal direttore generale.
2. Il direttore:
 - a) vigila sul buon funzionamento dell'A.A.S. ed assicura la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio di gestione;
 - b) coordina la gestione amministrativa dell'A.A.S. e ne assicura la regolarità;
 - c) coordina le attività del personale assegnato all'A.A.S.;
 - d) tiene informato il presidente e informa il Consiglio di gestione sui problemi di gestione e sull'andamento dell'A.A.S.;
 - e) svolge ogni altra attività inerente alle sue competenze affidategli dal presidente;
 - f) formula ai competenti organi dell'A.A.S. ogni proposta utile allo sviluppo e alla migliore organizzazione delle attività ed alle collaborazioni interne ed esterne all'Ateneo;
 - g) predisporre il programma di attività annuale dell'A.A.S., da sottoporre al Consiglio di gestione.

Art. 10 - Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è composto dal presidente e da due docenti, individuati dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A).
2. Il Consiglio di gestione è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania per un quadriennio accademico e il mandato dei componenti docenti non è rinnovabile consecutivamente più di una volta.
3. Alle adunanze del Consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 11 - Compiti e funzionamento del Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria trimestralmente e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo nell'interesse dell'A.A.S. ovvero quando ne facciano richiesta motivata gli altri componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera con la maggioranza assoluta.

3. Il Consiglio di gestione è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta notificata ai componenti con preavviso di quattro giorni. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

4. Il Consiglio di gestione, al fine di ottemperare agli obblighi di gestione dell'A.A.S., svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il programma di attività annuale dell'A.A.S.;
- b) esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche dell'Azienda;
- c) delibera le proposte di modifiche al presente regolamento;
- d) propone la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso o perduti o comunque ceduti;
- e) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta;
- f) delibera sulle spese superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- g) avanza richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
- h) propone la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e propone prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- i) disciplina l'uso delle infrastrutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti gli utenti della struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
- j) determina i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica della struttura;
- k) delibera la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse della struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- l) esamina ed approva, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica e cura l'eventuale coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
- m) detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla struttura per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno.

Art. 12 - Disponibilità finanziaria della struttura

1. La Struttura è dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali.

2. La gestione amministrativo-contabile della struttura è affidata all'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

Art. 13 - Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere approvata dagli organi di governo competenti, su proposta del Consiglio di gestione dell'A.A.S..

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.